

Un quesito sul concetto di ingiusto profitto nel contesto del reato di cui all'art. 260 T.U. ambientale

Domanda: Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06 l'ingiusto profitto può consistere in un risparmio sui costi di gestione del rifiuto oppure è necessario l'atto dispositivo mediante cui il reo prende denaro?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani). l'attuale art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 (l'ex art. 53/bis del D.Lgs. n. 22/1997) delinea il reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", per cui: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni"*.

Una ipotesi specifica aggravata (con la reclusione da tre a otto anni) è inoltre prevista "se si tratta di rifiuti ad alta radioattività". La Corte di Cassazione si è pronunciata molte volte in ordine al reato di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006.

In tali occasioni i Giudici della Suprema Corte hanno dato delle precise indicazioni interpretative sui vari aspetti ed elementi che integrano la fattispecie di reato di "attività organizzate per traffico illecito di rifiuti". Un elemento di rilievo per configurare tale reato è senz'altro *"l'ingiusto profitto"*.

I Giudici della Suprema Corte su questo punto hanno da sempre rilevato che, in ordine alla locuzione *"al fine di conseguire un ingiusto profitto"*, **debba considerarsi anche il risparmio dei costi aziendali di smaltimento che i soggetti avrebbero dovuto sostenere se si fosse applicata in modo corretto la normativa di settore.**

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Sicché: *“Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l’integrazione del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, il profitto perseguito dall’autore della condotta può consistere nella semplice riduzione dei costi aziendali cfr. ex multis Cass. Pen. Sez.4, n. 28158 del 2.7.2007; non dovendo tale profitto necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo integrarsi anche con il semplice risparmio di costi o con il perseguimento di vantaggi di altra natura Cass. sez. 3 n. 40827 del 6.10.2005¹”* (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 19 novembre 2010, n. 40945).

Pubblicato il 23 gennaio 2012

¹ In merito sempre a tale questione, e nello specifico a quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 40827/2005, si veda anche quanto riportato in “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale. Edizione 2012” di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci, pag. 448: *“Altro elemento di rilievo per configurare il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è “l’ingiusto profitto”. I Giudici della Suprema Corte su questo punto hanno precisato che: «In tema di gestione abusiva dei rifiuti, il c.d. “profitto” non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato del mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. Non è affatto necessario, però - ai fini della perfezione del reato – l’effettivo conseguimento di un vantaggio siffatto.» [Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 10 novembre 2005, n. 40827]. Nella fattispecie oggetto della sentenza – riguardante attribuzione di un codice CER non adeguato al tipo di fanghi prodotti – è stato evidenziato che un’ipotesi di profitto può ragionevolmente ipotizzarsi non solo in un risparmio di costi nell’effettuazione dei conferimenti ad una ditta riutilizzatrice piuttosto che ad un’altra, ovvero ad un’impresa di gestione di una discarica, ma anche (e ciò, nella specie, assume valenza pregnante) nella stessa possibilità di effettuare conferimenti che non sarebbero possibili, ovvero richiederebbero costi maggiori, in considerazione dell’effettivo grado di pericolosità dei rifiuti che si intende conferire (onde il vantaggio connesso al mascheramento dei componenti effettivi dei rifiuti medesimi).”*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.